

Regolamento comunale per l'istituzione del registro delle **unioni civili**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 21/01/2012

ART. 1

1. Il Comune di Gavorrano, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.
2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
4. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

ART. 2

E' istituito presso il Comune di Gavorrano il registro amministrativo delle unioni civili.

Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto della Legge 675/96.

1. Con successivo provvedimento della Giunta, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.
2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri residenti anagraficamente nel Comune di Gavorrano che costituiscano una famiglia anagrafica, ai sensi della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del DPR 30 maggio 1989, n. 223.

ART. 3

L'iscrizione nell'elenco può essere chiesta:

- a) da due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno;
- b) da due persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale
- c) le iscrizioni nell'elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e

corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati sopra;

- d) il venire meno della situazione di coabitazione o di residenza nel comune di Gavorrano o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d'ufficio dall'elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o di entrambe le persone interessate;
- e) per i fini consentiti dalla legge ed a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nell'elenco.

ART. 4

Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art.1 comma 3. Essa pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.